

**condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23693 del 09/11/2009**

Azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ. - Accertamento tecnico preventivo - Legittimazione dell'amministratore - Sussistenza - Preventiva autorizzazione dell'assemblea - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23693 del 09/11/2009

La legittimazione dell'amministratore di condominio a proporre, nei confronti dell'appaltatore, azione di responsabilità ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. anche senza preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale si estende pure alla proponibilità del procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato ad acquisire tempestivamente elementi di fatto sullo stato dei luoghi o sulla condizione e qualità di cose, da utilizzare successivamente nel giudizio di merito introdotto con la domanda ex art. 1669 citato, posto che tale accertamento è strumentale all'esercizio stesso dell'azione di responsabilità anzidetta.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23693 del 09/11/2009